



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 16 del 13 febbraio 2024

Il Direttore dell'Automobile Club Milano,

- VISTO il Decreto legislativo n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Milano, deliberato dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'articolo 27 bis del citato decreto Legislativo n. 29/1993, in data 24 novembre 2020;
- VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Milano, deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Milano in data 15/09/2009;
- VISTI i manuali di Procedure Contabili, nonché il Regolamento per gli acquisti di modico valore approvato dall'Ente in data 14 maggio 2018, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- VISTO il D.Lgs. 36/2023, ed in particolare l'art. 50 per quanto concerne gli affidamenti diretti e gli affidamenti cd. sottosoglia;
- VISTO altresì l'art. 17, commi 1 e 2, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- VISTA la legge 145/2018 in relazione alle modalità procedurali per gli affidamenti delle Pubbliche Amministrazioni e tenuto conto dei massimali oltre i quali è necessario ricorrere al sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- CONSIDERATO il sistema di fatturazione elettronica e le modalità di richiesta del cig e la rendicontazione delle liquidazioni a fronte del rilascio del suddetto codice identificativo di gara;
- TENUTO CONTO che l'Automobile Club Milano ha tra i propri scopi statuari *"la promozione, l'incoraggiamento e l'organizzazione dell'attività sportiva automobilistica nel territorio di competenza"*, nonché la promozione e realizzazione di manifestazioni sportive automobilistiche presso l'Autodromo Nazionale di Monza;
- CONSIDERATO CHE S.I.A.S. S.p.a. è concessionaria dell'Autodromo Nazionale di Monza ed esiste tra le parti Automobile Club Milano e S.I.A.S. S.p.a. una convenzione avente ad oggetto l'esecuzione e la gestione, in ogni fase preparatoria e di svolgimento, delle manifestazioni sportive promosse ed organizzate dall'Automobile Club Milano presso l'Autodromo di Monza;
- TENUTO CONTO CHE in virtù della suddetta Convenzione le parti hanno assunto alcuni reciproci obblighi, ivi compreso l'obbligo di SIAS di corrispondere all'Automobile Club Milano il rimborso spese per le prestazioni effettuate dall'Automobile Club Milano a favore di SIAS Spa e che tra i servizi in convenzione rientra l'individuazione e l'ingaggio, in nome e per conto di SIAS, del personale "licenziato" quale commissari di percorso, autisti di carri attrezzi, trattoristi in possesso di licenza sportiva ACISPORT di cui SIAS abbia necessità per la propria attività sportiva automobilistica;
- TENUTO CONTO, inoltre, che storicamente Automobile Club Milano ha mantenuto la gestione dei Soci titolari di licenza Aci sport (commissari di percorso, autisti di carri attrezzi, trattoristi e segretari di manifestazione, ecc.) di cui gli organizzatori hanno necessità per la propria attività sportiva automobilistica;
- CONSIDERATO che l'attività prestata dal personale licenziato viene remunerata da ACM, attraverso consegna di ticket restaurant e/o buoni carburante, sulla base di quanto previsto dal Regolamento ACI Sport e i relativi costi rimborsati, dietro presentazione di prospetto riepilogativo;
- VISTO il prospetto riepilogativo predisposto dall'Ufficio Sportivo dell'Ente per le succitate attività svolte nel corso del secondo semestre dell'anno 2023, suddiviso tra servizi SIAS e servizi come organizzatori terzi, e che i costi sostenuti per i rimborsi agli ufficiali di gara saranno fatturati dall'Ente al destinatario dei servizi resi dagli stessi ufficiali di gara;



- RITENUTO di accedere ai servizi di e-procurement previsti dalla piattaforma Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- RILEVATO che sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è attivo l'Accordo Quadro "BUONI PASTO (ed.10) - Lotto 1" stipulato ai sensi dell'art. 26 Legge N. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 Legge N. 388/2000 tra Consip per la Regione Lombardia con la società Day Ristoservice Spa;
- RITENUTO che l'adesione al predetto Accordo quadro è conveniente per l'Ente, prevedendo una scontistica del 13,62%, e soddisfa le sue specifiche esigenze;
- RITENUTO che la stessa società sia in possesso dei requisiti professionali ed operativi per lo svolgimento del servizio, come verificato per la pregressa esperienza specifica;
- VERIFICATA la regolarità contabile e contributiva del fornitore attraverso la procedura di consultazione del DURC on line;
- RICHIESTA la dichiarazione di tracciabilità in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 136/2010;
- VERIFICATA la disponibilità di risorse del conto RP01020011 - proventi per manifestazioni sportive del budget di gestione 2024;

determina

- di aderire all'Accordo Quadro "BUONI PASTO (ed.10) - Lotto 1" stipulato ai sensi dell'art. 26 Legge N. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 Legge N. 388/2000, dalla Consip S.p.A. con la DAY RISTOSERVICE S.p.A. Società Benefit e Pellegrini S.p.A., Codice CIG 9375775E47, procedura n. 509777;
- di affidare alla società DAY RISTOSERVICE SPA la fornitura/ricarica di n. ticket restaurant 8528 ad un valore nominale di € 10,00;
- di autorizzare il pagamento della somma di €. 73.681,92 a favore della società DAY RISTOSERVICE SPA, con sede Legale In Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 11 cap 40127 Bologna, P.IVA 03543000370;
- di autorizzare l'ufficio Ragioneria a imputare l'importo massimo complessivo di €. 73.681,92 sul sottoconto RP01020011 - proventi per manifestazioni sportive del budget di gestione 2024.

Le funzioni di RUP ai sensi degli artt. 15 e 17 del D. Lgs. n 36/2023 sono svolte dal sottoscritto dott. Paolo Roggero, Direttore dell'Ente. Non sussistono a carico del RUP, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990, dell'art. 35-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 situazioni di incompatibilità e inconferibilità e conflitto di interessi.

L'affidatario è edotto che, in caso di successivo accertamento del difetto di possesso dei requisiti prescritti ed autodichiarati in sede di assegnazione dell'incarico, lo stesso si riterrà immediatamente revocato ed il pagamento del compenso pattuito sarà limitato alle sole prestazioni già eseguite ed entro il limite dell'effettiva utilità ricevuta dall'Ente, con applicazione di una penale pari al 10% del valore dell'affidamento.

Il presente atto ha valore di affidamento.

Il Direttore
Dott. Paolo Roggero

CIG B05DC267D3 PROCEDURA 509777